

COMMISSIONE IV  
**FINANZE E TESORO**

CVII.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1956**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIE****INDICE**

	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1343
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 6 milioni, per la durata di anni dieci, a favore del comune di Acqui. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ) (2296)	1343
PRESIDENTE . . . . .	1343, 1344, 1345
CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i> . . . . .	1344
LOZZA . . . . .	1344
BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1345
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e procuratori dello Stato. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ) (2478)	1345
PRESIDENTE . . . . .	1345, 1346, 1348, 1349
VALSECCHI, <i>Relatore</i> . . . . .	1345, 1347
FALETRA . . . . .	1346
DEGLI OCCHI . . . . .	1346
MACRELLI . . . . .	1346
RONZA . . . . .	1346, 1347
ASSENATO . . . . .	1347

	PAG.
CHIARAMELLO . . . . .	1347
TURNATURI . . . . .	1347
ZOLI, <i>Ministro per il bilancio</i> . . . . .	1348
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1353

**La seduta comincia alle 12,45.**

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, i deputati Coggiola e Sciaudone sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Lozza e Degli Occhi.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 6 milioni, per la durata di anni dieci, a favore del comune di Acqui. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2296).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 6 milioni, per la durata di anni dieci, a favore del comune di Acqui ».

Prego il relatore, onorevole Cavallaro Nicola, di volere brevemente riassumere la discussione precedentemente svoltasi e di fare il punto della situazione.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge è stato, in parte, discusso in una precedente seduta. Praticamente, si tratta, ora, di esaminare e decidere la questione posta dagli emendamenti proposti dall'onorevole Lozza, i quali mirano ad elevare il contributo da sei milioni di lire a 8 milioni.

Per quanto mi riguarda, esprimo parere favorevole a questi emendamenti e penso che anche la Commissione potrebbe esprimersi in tal senso.

LOZZA. Dichiaro di ritirare gli emendamenti, riservandomi di ritornare sull'argomento in un secondo tempo e con maggiore calma, in quanto rimane nostra ferma convinzione che nel 1939 si è consumata una vera e propria rapina nei confronti del comune di Acqui.

Per ora, mi limito a presentare un ordine del giorno che spero sarà accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

È assegnato al comune di Acqui un contributo straordinario annuo di lire 6 milioni, che farà carico all'Azienda demaniale di Acqui e sarà prelevato dai relativi fondi di esercizio.

(È approvato).

#### ART. 2.

L'assegnazione di cui al precedente articolo resta fissata per la durata di anni 10, con decorrenza dal 1° gennaio 1956 ed avrà termine col 31 dicembre 1965.

(È approvato).

#### ART. 3.

L'erogazione del contributo è subordinata all'espressa condizione che il relativo importo sia dal Comune devoluto all'esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale, in modo da soddisfare le maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al suo funzionamento ed alle iniziative rivolte ad abbellire ed a rendere più confortevole il centro di cura.

(È approvato).

#### ART. 4.

Il pagamento del contributo dovuto al Comune a norma dell'articolo 1 sarà effettuato dalla Società concessionaria delle Terme di Acqui in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello della chiusura dei singoli esercizi demaniali.

Negli anni successivi alla prima riscossione il pagamento del contributo avrà luogo dopo che il Comune avrà rimesso, non oltre il 31 marzo di ogni anno, al Ministero delle finanze, Direzione Generale del Demanio, e al Ministero dell'interno, Direzione Generale dell'Amministrazione civile, apposita relazione, approvata dal Prefetto, comprovante l'impiego della somma introitata nel precedente anno, per il titolo di cui sopra, e dopo che i cennati Ministeri avranno dato il proprio benestare.

(È approvato).

#### ART. 5.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stipulare con la Società concessionaria della Azienda di Acqui apposita convenzione aggiuntiva — a quella intervenuta, ai sensi della legge 29 maggio 1939, n. 775, il 5 luglio 1939 e approvata con decreto ministeriale 10 luglio 1939 — ai fini della proroga, dal 31 dicembre 1968 al 31 dicembre 1978, del termine di durata della concessione di esercizio della Azienda medesima, previsto dall'articolo 2 della citata convenzione del 5 luglio 1939, nonché ai fini della proroga dal 1° gennaio 1959 al 1° gennaio 1969, del termine fissato dall'articolo 6 di tale convenzione, relativo alla ripartizione degli utili netti di esercizio fra il Demanio dello Stato e la Società concessionaria, nella misura rispettiva del 75 per cento e del 25 per cento.

(È approvato).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Lozza, Ronza, e Angelino Paolo:

« La IV Commissione Finanze e tesoro della Camera, nell'approvare il disegno di legge n. 2296 (Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 6 milioni, per la durata di anni dieci, a favore del comune di Acqui), chiede al Governo di intervenire presso la direzione della Società delle terme di Acqui al fine di ottenere che l'acqua per il riscaldamento dei locali del municipio di Acqui-Terme sia concessa senza alcuna contropartita ».

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e procuratori dello Stato. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2478).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e degli Avvocati e procuratori dello Stato ».

Il disegno di legge ha avuto il parere della Commissione Giustizia la quale ha mosso diversi rilievi, che di volta in volta, nel corso della discussione, potremo illustrare. Quello che importa, per ora, è di comunicare che il parere, in linea di massima, è favorevole.

Il relatore, onorevole Valsecchi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VALSECCHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, interpretando il vostro desiderio cercherò di essere breve il più possibile.

Come è ben noto a tutti voi, il provvedimento tende a rivalutare il trattamento economico della Magistratura nei suoi vari ordini e gradi. Dirò subito che la spesa prevista all'articolo 7 è di 2 miliardi e 300 milioni e che, in media, gli stipendi vengono a ricevere aumenti dell'ordine dell'8 per cento.

Le tabelle attuali, annesse al presente provvedimento, modificano gli stipendi stabiliti dalla legge 1952 la quale, a sua volta, apportò modifiche alla legge del 1951, che attuò, nel campo economico, lo « sganciamento » della magistratura.

Il relatore, come probabilmente anche la maggior parte dei colleghi, ha avuto modo di venire a conoscenza di quanto è stato esposto dai rappresentanti della categoria dei magistrati.

Le richieste, che vengono avanzate, rivestono, alcune, aspetto generale, ed altre, invece, carattere particolare. Senza stare ad illustrare a lungo le ragioni che stanno alla

base di queste richieste, mi limiterò a dire che, in sostanza, gli interessati chiedono la corresponsione della tredicesima mensilità, così come avviene per tutti gli altri dipendenti dello Stato. Si chiede, inoltre, che, ultimato che sia lo scatto quadriennale previsto per i singoli gradi, si possa dar luogo ad un sistema di scatti ulteriori del 2,50 per cento, a carattere biennale. Vi sono, poi, richieste di carattere particolare, che concernono variazioni di stipendio che dovrebbero essere introdotte in riferimento ad alcune posizioni particolari dei vari gradi, per esempio, al grado ex sesto e per quel che riguarda i rapporti intercorrenti tra le retribuzioni del grado terzo e del grado secondo e fra questi e il grado primo.

Quali sono le obiezioni che si possono fare a queste e ad altre richieste, che ho sottaciute, ma che sono ben note? Esse sono di diversa natura. La prima è che il Ministro del bilancio, realizzando fin dal 1951 un nuovo sistema di retribuzione per la magistratura, che è stata, come ebbe a dire l'onorevole Piccioni, enucleata dall'insieme delle carriere dello Stato, fissò — con il consenso della stessa categoria — il criterio della retribuzione annua globale lorda. La tredicesima mensilità sorge da un sistema di retribuzione diverso da quello dato alla magistratura, per la quale, a suo tempo, essa venne conglobata nella cifra complessiva di stipendio. In quanto alla richiesta del 2,50 per cento, vien fatto di rilevare che non si può usare, per la stessa materia, due pesi e due misure diverse. Ciò costituirebbe realmente una stonatura. Il sistema degli scatti quadriennali rappresenta, in realtà, una posizione di vantaggio, dal punto di vista della carriera economica, rispetto agli altri dipendenti dello Stato, ai quali viene applicato il sistema biennale. Non si vede, perciò, come si possa accettare, insieme, il sistema dello scatto quadriennale e quello dello scatto biennale.

In quanto alle osservazioni più particolari, sui singoli gradi, si ritiene da taluni che l'indennità di carica del primo presidente sia soverchiamente distanziata rispetto ai gradi secondi; si ritiene, anche, che alcune voci di stipendi non siano sufficientemente differenziate da altre. Qui il problema è veramente difficile, perché il discorso è fatto, non di considerazioni di natura economica pura e semplice, ma di questioni di prestigio e tale discorso, che sottintende tutta una discussione iniziata a suo tempo e tutt'ora viva nel campo dei magistrati, è oltretutto, in un certo senso, pericoloso: come calcolare, infatti, il

prestigio interno ed esterno della categoria sul piano economico?

Ma, a parte queste considerazioni, vi è il fatto incontrovertibile che il Ministero del tesoro si trova nella assoluta impossibilità di coprire una maggiore ulteriore spesa, anche se fondata. Questa preclusione di carattere finanziario acquista, poi, una maggiore validità, qualora si tenga conto che è dimostrato dai calcoli effettuati che l'onere del bilancio sale, da due miliardi, a due miliardi e trecento milioni di lire. Quindi, anche nei confronti dell'attuale testo del provvedimento, il bilancio si trova seriamente imbarazzato a far fronte alla spesa.

Concludo con il dire, perciò, che, se già notevoli perplessità, dal punto di vista economico, desta il provvedimento così com'è, un ulteriore aumento delle retribuzioni farebbe arenare, per l'impossibilità di farvi fronte, qualsiasi soluzione della questione. Invito, perciò, senz'altro la Commissione a dare la sua approvazione a questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**FALETRA.** Noi avremmo voluto discutere molto più ampiamente questo provvedimento per poter adeguatamente illustrare le ragioni adottate dai magistrati in numerose occasioni. La brevità del tempo a nostra disposizione e anche il desiderio degli stessi magistrati, i quali hanno fatto sapere che desiderano che questo provvedimento venga approvato al più presto, ci induce ad aderire senz'altro al disegno di legge, così come è. Per noi, però, rimangono valide le tre questioni principali da noi sollevate in altra sede. Prima tra tutte, la tredicesima mensilità, in quanto non credo che l'argomento dello stipendio, globalmente considerato, possa essere ritenuto valido. La seconda questione — quella degli scatti — meriterebbe pure di essere meglio approfondita, perché è chiaro che a lungo andare, col sistema degli scatti biennali, gli altri dipendenti dello Stato verranno ad avere, perequativamente, un trattamento migliore. Ecco perché, secondo noi, dopo gli scatti quadriennali, dovrebbero poter cominciare gli scatti biennali. Ultimo argomento — quello della differenza notevole tra gli stipendi iniziali degli uditori giudiziari e quelli dei primi gradi — ci sembra risolto in maniera insoddisfacente, in un modo che non va a vantaggio dello spirito di equità, con una tendenza eccessiva ad agevolare i gradi più alti.

Detto questo, per i motivi che ho accennato sopra, non insistiamo oltre e dichiariamo di approvare questo disegno di legge.

**DEGLI OCCHI.** Nessuna recriminazione, ma senza dubbio è stato spiacevole che la Commissione Giustizia, dopo la sua convocazione, stabilita con notevole anticipo, per ieri mattina, con un preciso ordine del giorno, ieri l'altro, all'improvviso, sia stata di nuovo convocata, sempre per ieri, alle ore 17, con all'ordine del giorno il parere sul disegno di legge in esame. Tale improvvisa convocazione mi ha impedito di essere presente alla discussione, non prevedibile dal mio spirito non profetico. Debbo alla cortesia del collega Sciaudone e alla rappresentanza del mio gruppo se posso rassegnare al verbale di questa Commissione la seguente dichiarazione. « Il disegno di legge in esame non concreta l'impegno costituzionale né attua la normale legislativa di « sganciamento » del 1951. Il *ad impossibilia nemo tenetur*, proclamato dal Ministro del bilancio, merita la più profonda considerazione, ma appare amaro il destino riservato, col presente disegno di legge, a norme costituzionali e a consacrate promesse legislative, proprio nei confronti dei magistrati, l'amministrazione della giustizia essendo il preminente tra i compiti esclusivi dello Stato. Pertanto, le valutazioni economico-finanziarie dovrebbero essere considerate dal Parlamento — nelle assemblee legislative — in relazione agli impegni morali, costituzionali, legislativi, già solennemente assunti ».

**MACRELLI.** Per quel senso di solidarietà che esiste tra avvocati e magistrati ho creduto opportuno di intervenire. Sono stato sollecitato dai magistrati, con i quali abbiamo ogni giorno consuetudine di vita e di attività, a spendere una parola in loro favore. Mi associo a quanto ha detto il collega Faletra e, almeno in parte, a quanto ha detto l'amico e avversario politico, onorevole Degli Occhi. Non posso dimenticare il parere espresso, proprio ieri, dalla Commissione giustizia, che ha richiamato l'attenzione della Commissione competente su quelle che sono le richieste legittime dei magistrati italiani, richieste che si riassumono in quelle tre questioni sulle quali, a quanto pare, è perfettamente inutile discutere, date le premesse fatte dal tesoro. Tuttavia, penso che la concessione della tredicesima potrebbe eliminare quello stato di psicosi che si è creata un po' in mezzo alla magistratura. Vorrei richiamare l'attenzione del Ministro e della Commissione almeno su questo punto. Siamo alla vigilia delle feste natalizie, vediamo se, almeno su questo punto, è possibile accontentare la categoria.

**RONZA.** Anche il gruppo socialista avrebbe voluto approfondire maggiormente il di-

battuto, tanto in questa sede, quanto in sede di Commissione Giustizia, e ciò per i motivi accennati già dal collega Faletra e anche per altri. Innanzi tutto, non ci spieghiamo perché il diritto alla tredicesima mensilità, riconosciuto a tutti i dipendenti dello Stato e anche ai dipendenti delle imprese private, debba essere negato proprio ai magistrati, con la scusa che il loro stipendio è stato considerato annualmente, in modo globale. Lo stesso dicasi per gli scatti, che, praticamente, vengono bloccati dal sistema quadriennale. Ma, a parte ciò, vogliamo aggiungere un'altra considerazione a quelle fatte dal collega Faletra: ci si dice che l'onere era stato previsto in due miliardi di lire, quando poi, come ha precisato testé l'onorevole Relatore, si deve constatare che l'onere è notevolmente maggiore. Noi ci chiediamo: è possibile che la Ragioneria dello Stato, ogni volta che deve fornire dei dati si mette nella condizione di farsì smentire?

VALSECCHI, *Relatore*. Metto in chiaro che la precisazione, da me riferita, ossia che l'onere dello Stato sarà, non di due miliardi, ma di due miliardi e trecento milioni, non è da addebitare ad errore della Ragioneria dello Stato, anzi, è vero il contrario: l'indicazione della cifra di due miliardi non è provenuta da quest'ufficio, il quale, viceversa, ha fornito la cifra esatta.

RONZA. Prendo atto di questa dichiarazione, ma debbo lamentare che già altre volte le previsioni di spesa sono state fatte superficialmente, ponendoci nell'impossibilità di migliorare i provvedimenti. Raccomando, perciò, che le cifre di spesa siano fornite sempre nella maniera più esatta.

A parte queste riserve, a nome del gruppo socialista, dichiaro che voteremo a favore di questo provvedimento.

ASSENATO. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che, in occasione della discussione del precedente provvedimento, noi presentammo una richiesta di rimessione in aula, soprattutto, perché consideravamo inadeguato il trattamento riservato ai magistrati dei cosiddetti bassi ranghi. Posso fare i nomi di coloro che presero parte alla discussione di allora, perché si tratta di cose ormai consacrate a verbale. L'allora presidente della nostra Commissione, onorevole Castelli Avolio, ci comunicò di avere avuto notizia da un autorevolissimo magistrato, il professore Battaglini, dell'assicurazione data dal Ministro del tesoro del tempo che si sarebbe provveduto, successivamente, con altro provvedimento, alla soluzione del problema da noi

posto. Giunti in Aula, in sede di bilancio, ricordammo questo impegno al Ministro del tesoro, onorevole Gava, il quale dichiarò di essere completamente ignaro della cosa, fatto questo, che mise in serio imbarazzo il Presidente della nostra Commissione, che si era fatto portavoce del suddetto impegno.

Ho voluto ricordare questo precedente, per confermare la nostra posizione di dissenso in ordine al trattamento economico proposto in questo disegno di legge, specie per quanto riguarda i gradi iniziali. Tuttavia, data la situazione di fatto, nella quale ci troviamo e, date, soprattutto, le sollecitazioni della categoria interessata, diamo il nostro parere favorevole, pur riservandoci, al momento opportuno, di ritornare sulla materia con opportuni provvedimenti di legge.

CHIARAMELLO. Noi siamo favorevoli a questo disegno di legge, così come è formulato, anche se sarebbe stato opportuno considerare qualche emendamento inteso a migliorare il trattamento economico. Ma ci troviamo, ormai, alla vigilia delle feste natalizie e gli stessi magistrati, che avevano fatto pressioni per ottenere determinate modifiche, ci hanno fatto sapere che ad esse rinunciano, purché il provvedimento venga rapidamente approvato.

TURNATURI. A proposito della tredicesima mensilità, vorrei rilevare che è vero, come ha detto il Relatore, che essa venne conglobata nella valutazione annuale della retribuzione, ma che c'è da tenere presente che, alla fine dei conti, specie se si raffrontano con quelli di certe categorie di parastatali e di bancari, gli stipendi dei magistrati non sono, poi, tali da stare allegri. Circa gli scatti biennali, il Governo dovrebbe tener presente che essi sono da considerare alla stregua degli scatti che si conseguono normalmente nelle carriere amministrative, a prescindere dal sistema quadriennale. Ma, a parte ciò, desidero sottoporre all'attenzione della Commissione il problema del divario di trattamento economico tra il primo grado e il secondo grado, che fino al 1926 avevano parità di trattamento. Nel 1862 il primo presidente della Corte dei conti ottenne il trattamento economico di 10 mila lire annue e solo nel 1865 questo trattamento venne esteso al primo presidente della Corte di cassazione. In considerazione anche del fatto che la responsabilità del capo della magistratura amministrativa è certo inferiore a quella del primo presidente della Corte di Cassazione, io non intendo rivendicare la parità di trattamento economico tra il grado primo e il se-

condo; vorrei, però, chiedere al Ministro Zoli se non ritenga opportuno accorciare la distanza economica tra queste due altissime cariche dello Stato, aumentando il secondo, oppure, diminuendo il primo grado.

Se il Governo mi darà sufficiente affidamento che, almeno in futuro, questo problema sarà affrontato e favorevolmente risolto, allora non insisterei nel presentare l'emendamento che ho in animo di presentare in sede di discussione degli articoli; in caso contrario, sarei costretto a presentare un emendamento in tal senso.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**ZOLI, Ministro per il bilancio.** Chiedo alla pazienza della Commissione, dopo le dichiarazioni che sono state fatte, di consentirmi di chiarire il pensiero del Governo, anche perché non vorrei che avesse a succedere quanto è stato testé lamentato dall'onorevole Assennato relativamente ai precedenti Battaglini-Gava. Non vorrei, cioè, che il silenzio del Ministro fosse interpretato come adesione ad una qualsiasi delle riserve che sono state fatte stamane. Spero, d'altra parte, che i colleghi sappiano come io abbia l'abitudine di parlar chiaro.

Ora, dirò francamente che i rilievi fatti non mi sembrano giustificati.

Cominciamo dal problema della copertura del fondo globale per il miglioramento economico ai magistrati. Le impostazioni dei fondi globali sono sempre impostazioni al lordo; nell'indicazione dei due miliardi si è calcolato, invece, l'onere al netto, anziché al lordo. Donde questi 307 milioni in più, approvati dal Senato, e che si potranno coprire, come noi speriamo, anche se con un certo ottimismo, con il bilancio ordinario, senza ferire l'articolo 81 della Costituzione. Dico ciò, soprattutto, per giustificare la Ragioneria generale che non ha nessuna responsabilità. Siamo stati noi, che, nel fare il calcolo, abbiamo rilevato che lo stanziamento non era sufficiente per la differenza tra calcolo al netto e calcolo al lordo.

E passiamo alla cosiddetta questione del « distacco ». Nel 1951 i magistrati, dal punto di vista economico, sono stati « sganciati » dagli altri dipendenti dello Stato, e, tanto al Senato che alla Camera, si è chiarito il significato del « distacco », che da questo sganciamento derivava, e, cioè, non distanza fissa e perenne, bensì trattamento autonomo. Fu presentato, in quella occasione, un ordine del giorno inteso a far sì che, ad ogni migliora-

mento delle altre categorie, corrispondesse un miglioramento analogo per i magistrati, ma l'ordine del giorno venne respinto dal Senato. E sarebbe stato ingiusto non respingerlo. La categoria dei magistrati era la prima per la quale si provvedeva ad una sistemazione del trattamento economico e non si poteva, mentre per le altre categorie si doveva ancora provvedere per la definizione della loro posizione economica, prendere come distanza fissa quella che era la distanza esistente in quel dato momento, tra un trattamento fissato e uno ancora da definire, e perciò transitorio, così come non è giusto paragonare la differenza esistente tra una torre già costruita e un edificio ancora in corso di costruzione. Si tenga presente, d'altro canto, quale è la posizione economica dei magistrati. un giovane magistrato, all'inizio della sua carriera, percepisce 75 mila lire al mese; dopo sei mesi 89 mila; dopo un anno 103 mila; dopo 5 anni 131 mila; dopo 9 anni 145 mila; dopo 13 anni 159 mila; dopo 17 anni 173 mila, senza contare le indennità speciali. L'onorevole Degli Occhi, riferendosi ai magistrati che abitano a Milano, considera questi stipendi insufficienti: ma non possiamo considerare la situazione di Milano avulsa da quella del resto del Paese. Io dico che, quando dopo 17 anni di carriera assicurata, un funzionario percepisce, a parte le eventuali indennità, 173 mila lire al mese, in un paese come il nostro, in cui il povero Ministro del bilancio è costretto, a volte, a negare l'aumento di una sola lira all'ora ai ferrovieri, a negare poche lire di aumento ai mutilati, mi pare che non sia una cosa di cui ci si possa obiettivamente lamentare. Non solo, ma si consideri che, secondo la situazione attuale, tutti i magistrati, meno, bene inteso, gli impromovibili, arriveranno a consigliere d'appello, venendo a percepire in tal modo, dopo 21 anni di servizio, lire 208 mila mensili, per arrivare, dopo 33 anni di servizio, a 243 mila lire mensili. Di questi, un quarto è certo di arrivare in Cassazione, fino a percepire 335 mila lire al mese. Domando se questi possono essere considerati, in senso assoluto, come stipendi insufficienti.

Tredicesima mensilità. I magistrati non hanno mai percepito la tredicesima mensilità, perché si ritenne, come già detto, che, operando lo sganciamento economico, per conseguenza si dovesse adottare anche uno sganciamento per quanto concerne il sistema. Io stesso del resto, ritengo che la tredicesima non è molto confacente, per il suo sottinteso carattere di « gratifica », all'alto prestigio del-

la Magistratura. Ad ogni modo, di fronte a certe voci, che mi sono giunte, in base alle quali, i magistrati desideravano la tredicesima, ha fatto sapere che non avrei avuto alcuna difficoltà, nel senso che, invece di dividere il rateo globale annuo per dodici, l'avrei potuto dividere per tredici. (*Commenti*).

Distanza. Anche a questo proposito taluni rilievi fatti non hanno molto fondamento. Basta raffrontare queste tabelle con le tabelle delle altre carriere amministrative per rilevare che il grado primo percepisce ben 506 mila lire in più all'anno, a parte le indennità. Il grado secondo — mi riferisco ai gradi per comodità espositiva — ha, pure esso, un notevole scarto in più, rispetto al corrispondente grado delle altre carriere. Il grado terzo, consigliere di Cassazione, ben 450 mila lire in più del direttore generale che, con tutto il rispetto dovuto alla funzione di consigliere di Cassazione, non credo sia inferiore, in quanto a responsabilità ed importanza, a questi. Per il quarto grado la differenza è di 700 mila lire all'anno.

Credo, perciò, che non si possa marciare sulla strada delle richieste, sempre più notevoli, dei magistrati battono alle porte altre categorie, le quali chiedono di essere parificati ai magistrati; per cui, credetemi, è già molto difficile difendere le posizioni raggiunte.

Scatti. Nel campo della magistratura, a differenza delle altre categorie, abbiamo una situazione a sé stante per il giudice, è stato escogitato il sistema quadriennale del « pianerottolo ». Non possiamo, in aggiunta a questo che, comparativamente, è un trattamento di maggiore favore, istituire, anche, il sistema degli scatti biennali. Non si tratta di avversione all'applicazione del sistema biennale, ma, semplicemente, del fatto che, se si attua un sistema, non se ne può attuare anche un altro o, peggio, non si può seguire l'uno e l'altro, nei loro aspetti maggiormente favorevoli alla categoria.

Il collega Turnaturi ha sollevato una questione un po' spinosa. Indubbiamente, vi è stato nella determinazione degli emolumenti del primo grado un particolare orientamento, dovuto a circostanze particolari; però, debbo osservare che la parificazione, che oggi si vorrebbe tra il primo e il secondo grado, non la si può invocare risalendo al 1862. Il presidente della Corte dei conti presiede un collegio, al quale va tutta quanta la riconoscenza del Governo e del Parlamento, ma non si dimentichi che si tratta di un collegio, per Costituzione, soggetto, nelle sue decisioni, alla Corte di cassazione.

Un altro problema è quello delle indennità: si tratta di una materia che va completamente riveduta in modo da adeguarla alle attuali esigenze.

C'è un'altra esigenza di carattere generale. La carriera dei magistrati è, ora, abbastanza ampia, perché c'è stata, come è noto, una interruzione dei concorsi. Ciò fa sì che quasi tutti quelli che sono arrivati ad un certo grado hanno la possibilità di giungere, come ho detto prima, al grado, diciamo così, di consigliere d'Appello. Ma quando tutto sarà rientrato nella normalità acquistando una determinata strutturazione, sarà necessario pensare al miglioramento delle carriere, cambiando notevolmente il tipo di piramide, anche se debbo onestamente riconoscere che un emendamento presentato in questo senso al Senato ebbe un solo voto, il mio.

Certo, questo provvedimento non è l'*optimum*. I giovani magistrati all'inizio della loro carriera, che vanno a Milano, si trovano, a confronto della paga del capo tecnico di una fabbrica, in condizioni di inferiorità, ma si tratta di una situazione che non possiamo raddrizzare e, oggi come oggi, questo trattamento può essere considerato adeguato. È adeguato, anche, in via comparativa con il trattamento usato ai magistrati della maggior parte degli altri paesi; noi sappiamo benissimo, d'altro canto, che in molte città medie sono ben pochi i professionisti che esercitano la libera professione, che guadagnano, al netto, quanto un magistrato. Del resto, anche nei confronti dei privati bisogna fare molte distinzioni: il magistrato ha una posizione sicura, con uno sviluppo di carriera assicurato per tutta la vita, nelle industrie private, invece, la carriera viene iniziata con 35 mila lire mensili e, solo dopo molti anni e molti vagli, taluni, e non tutti, arrivano a percepire paghe relativamente alte, ma sempre aleatorie, in quanto, per una infinità di motivi, si possono ritrovare improvvisamente senza lavoro.

Pertanto, prego la Commissione di volere approvare il disegno di legge, che, oggi come oggi, costituisce il maggiore sforzo possibile per venire incontro alle giuste esigenze economiche dei magistrati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti; porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

Per il personale statale in attività di servizio il cui trattamento economico è regolato

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

dalla legge 24 maggio 1951, n. 392 e successive modificazioni, gli stipendi sono fissati, a decorrere dal 1° luglio 1956, nelle misure stabilite dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge, restando, dalla medesima data, soppresso l'assegno integrativo di cui all'articolo 1 della legge 1° maggio 1955, n. 318.

(È approvato).

## ART. 2.

La indennità annua per spese di rappresentanza attribuita al Primo Presidente della Corte di cassazione dalla tabella B allegata alla legge 24 maggio 1951, n. 392 è stabilita, con decorrenza dal 1° luglio 1956, nella misura lorda di lire 1.800.000.

(È approvato).

## ART. 3.

Al personale di cui all'articolo 1 sono estese in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Al personale medesimo si applica, a decorrere dal 1° luglio 1955, la disposizione dell'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7.

(È approvato).

## ART. 4.

Con separata legge sono stabilite le norme sul trattamento di quiescenza del personale di cui all'articolo 1. Fino alla data di applicazione della predetta legge, agli effetti della liquidazione dei trattamenti di quiescenza per il personale cessato dal servizio successivamente al 30 giugno 1956 si considerano gli stipendi stabiliti dalle tabelle allegate alla presente legge, ferma la disposizione dell'articolo 11, primo comma, della legge 24 maggio 1951, numero 392, ed esclusa la corresponsione dell'assegno integrativo di cui all'articolo 3 della legge 1° maggio 1955, n. 318.

Agli effetti della partecipazione al fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del

trattamento di previdenza e di assistenza sanitaria, e delle relative ritenute e contributi, nonché ai fini dell'applicazione della ritenuta in conto entrate Tesoro e del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi stabiliti dalle annesse tabelle sono computabili in ragione del 70 per cento.

(È approvato).

## ART. 5.

Al personale di cui al precedente articolo 1 si applicano le disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, solo in quanto non siano contrarie ai rispettivi ordinamenti.

(È approvato).

## ART. 6.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, la disposizione dell'articolo 1 dello stesso decreto si applica anche nei concorsi per titoli e negli scrutini a turno di anzianità per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrati di Corte di cassazione.

(È approvato).

## ART. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio 1956-1957, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle due tabelle, che, non essendovi emendamenti od osservazioni, porrò successivamente in votazione:

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

TABELLA N. 1.

## TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO DELLA MAGISTRATURA

CATEGORIA	FUNZIONI	STIPENDI ANNUI LORDI			
		Iniziale	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale	Al 3° aumento quadriennale
Magistrati di Cassazione	Primo Presidente della Corte di cassazione . . . . .	5.900.000	—	—	—
	Procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche . . . . .	4.900.000	—	—	—
	Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati . . . . .	4.500.000	4.700.000	—	—
Magistrati di Appello	Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati . . . . .	3.900.000	4.100.000	4.300.000	—
	Consiglieri di Corte di appello ed equiparati . . . . .	2.900.000	3.100.000	3.300.000	3.500.000
Magistrati di Tribunale	Giudici ed equiparati . . . . .	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000
	Aggiunti giudiziari . . . . .	1.400.000	—	—	—

Uditori: lire 1.000.000, dopo 6 mesi lire 1.200.000.

*(È approvata).*

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1956

TABELLA N. 2.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO.  
DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE  
E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

## STIPENDI ANNUI LORDI.

	Iniziale	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale	Al 3° aumento quadriennale
Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato	4.900.000	—	—	—
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice Avvocati generali dello Stato	4.500.000	4.700.000	—	—
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti Procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti Avvocati generali dello Stato	3.900.000	4.100.000	4.300.000	—
Primi Referendari del Consiglio di Stato, Primi Referendari <i>ad personam</i> della Corte dei conti, anche con funzioni di Sostituti procuratori generali, Referendari e Sostituti Procuratori generali della Corte dei conti dopo 4 anni dalla nomina, Procuratori militari, Vice Avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina	2.900.000	3.100.000	3.300.000	3.500.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, Sostituti Procuratori generali della Corte dei conti, Vice Procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti Avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato	2.400.000	—	—	—
Vice Referendari della Corte dei conti dopo 4 anni dalla nomina, Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di 1ª classe, Procuratori dello Stato dopo 4 anni dalla nomina	2.000.000	2.200.000	—	—
Vice Referendari della Corte dei conti, Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2ª classe, Procuratori dello Stato	1.800.000	2.000.000	—	—
Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di 3ª classe, Sostituti procuratori dello Stato	1.400.000	—	—	—
Uditori giudiziari militari, Procuratori aggiunti dello Stato	1.200.000	—	—	—

(E approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 6 milioni, per la durata di anni dieci, a favore del comune di Acqui » (2296):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	34
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

« Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti,

della Giustizia militare e degli Avvocati e procuratori dello Stato » (2478):

Presenti e votanti . . . . .	35
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	33
Voti contrari . . . . .	2

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amendola Pietro, Assennato, Belotti, Berloff, Berzanti, Bigi, Caiati, Carcaterra, Castelli Edgardo, Cavallaro Nicola, Chiaramello, Degli Occhi, Faletra, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Guggenberg, Longoni, Lozza, Marotta, Matteotti Giancarlo, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Pella, Raffaelli, Ricci Mario, Ronza, Roselli, Rosini, Salizzoni, Tosi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

**La seduta termina alle 14,15.**

**IL DIRETTORE**

**DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI